

**DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022**  
**619/2022/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE  
DEGLI AMMONTARI DEI BONUS SOCIALI ELETTRICITÀ E GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1229<sup>a</sup> riunione del 29 novembre 2022

**VISTI:**

- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: legge 234/21);
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22)
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22);

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito: dPR 412/93);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: decreto 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, n. 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A, e il relativo Allegato A recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, n. 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, n. 223/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, n. 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, n. 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com (di seguito: deliberazione 141/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com (di seguito: deliberazione 295/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com (di seguito: deliberazione 380/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022 462/2022/R/com (di seguito: deliberazione 462/2022/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 dicembre 2007, n. 56 (di seguito: consultazione 56/07);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 aprile 2009, n. 7 (di seguito: consultazione 7/09);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2013, n. 253/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 253/2013/R/com);

- la Relazione dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, recante “Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale”;
- il Rapporto dell’Autorità 27 luglio 2022, 352/2022/I/com, recante “Bonus sociali elettrico e gas: stato di attuazione per l’anno 2021” (di seguito: rapporto 352/2022/I/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici residenti economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico).
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 prevedeva che per l’accesso alle prestazioni sociali, ai fini della valutazione della situazione economica fosse utilizzato l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), mentre per la valutazione delle gravi condizioni di salute fosse necessario un certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza; la richiamata norma prevedeva che il cliente, in possesso dei requisiti, per avere accesso alla compensazione presentasse apposita domanda al comune di residenza, che anche attraverso supporto informatico, era tenuto a valutare e ammettere le domande presentate dai cittadini;
- inoltre, il medesimo decreto interministeriale dava mandato all’Autorità di stabilire le modalità applicative e di determinare e aggiornare la compensazione per disagio economico, che deve essere *“parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l’alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell’utente medio indicativamente del 20%”*. Per la compensazione per disagio fisico l’Autorità era, invece, tenuta a parametrare lo sconto in base al maggior impegno di potenza e al maggior consumo di energia elettrica connessi all’utilizzo delle apparecchiature fatta salva l’adozione di apposite misure adottate successivamente dall’allora Ministero della Salute;
- successivamente, il decreto-legge 185/08 estendeva la compensazione della spesa, anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali (di seguito: bonus sociale gas), applicando anche al settore gas i medesimi criteri di ammissione stabiliti per il bonus del settore elettrico. Veniva introdotto, in aggiunta alla previsione del 2007, anche un trattamento differenziato, per la soglia di accesso ISEE alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico. In aggiunta, il richiamato decreto-legge prevedeva che la compensazione fosse *“riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero*

*dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 %";*

- la normativa istitutiva del bonus sociale elettrico per disagio economico e fisico e del bonus sociale gas, sopra richiamata, demandava all'Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione nei settori di competenza per tutela dei consumatori finali, la definizione della disciplina per il riconoscimento delle predette agevolazioni;
- l'Autorità ha dato attuazione alle richiamate disposizioni con due successivi provvedimenti: la delibera ARG/elt 117/08 per il settore elettrico, adottata a seguito della consultazione 56/07, e la delibera ARG/gas 88/09 per il settore gas a seguito della consultazione 7/09;
- con il *Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)* approvato con la deliberazione 402/2013/R/com, l'Autorità procedeva a unificare in un unico testo, i provvedimenti con cui si era data attuazione alle disposizioni relative ai bonus sociale, rendendo la normativa relativa al settore elettrico e gas più omogenea ed uniforme;
- in relazione anche alla graduale eliminazione della progressività della tariffa elettrica, il decreto 29 dicembre 2016 ha apportato alcune modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente all'erogazione del bonus elettrico definita dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007; in particolare, venivano introdotte le seguenti modifiche:
  - a) l'entità della compensazione veniva riferita alla spesa al lordo di tasse e imposte e, per i clienti elettrici economicamente disagiati, veniva elevata al 30%;
  - b) veniva eliminata la condizione per cui poteva essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l'accesso al bonus.
- inoltre, il decreto 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall'anno 2020 e con cadenza triennale, l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus regolati dalla stessa sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento; a tal fine, con deliberazione 499/2019/R/com, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare tale valore soglia ISEE a far data dal 1 gennaio 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali a decorrere dal 1 gennaio 2021, prevedendo tra l'altro al comma 5, il riconoscimento automatico dei bonus per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, ai soggetti il cui valore del parametro ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione in vigore; la stessa disposizione si applica anche alla fornitura del servizio idrico integrato;

- il medesimo comma ha stabilito che l’Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplini sia le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico S.p.A. (SII) sia le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni nel regime di riconoscimento automatico delle agevolazioni;
- con la deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità, tenuto conto degli elementi emersi nella consultazione n. 204/2020/R/com, ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle tre agevolazioni (bonus sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico) articolando le disposizioni in diversi allegati;
- in particolare, per quanto di interesse del presente provvedimento, nell’Allegato A sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus, nell’Allegato B le disposizioni al SII ai fini dell’identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta e nell’Allegato D le modalità di riconoscimento del bonus per i clienti che versano in gravi condizioni di salute, disposizioni, queste ultime, rimaste nella sostanza invariate rispetto alla disciplina articolate nel richiamato TIBEG che prevedeva, come detto, che fosse il cittadino a presentare la domanda di bonus sociale presso i comuni;
- le modalità tecniche per la trasmissione da parte dell’INPS al SII dei dati personali tratti dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, limitata ai dati strettamente necessari al riconoscimento automatico dei bonus, sono state definite dall’Autorità con la deliberazione 223/2021, tenuto conto del parere 279/2020 espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dal decreto-legge 124/19;
- l’entrata in operatività del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus prevede che il cittadino non debba più attivarsi per ottenere l’agevolazione dei bonus sociali, in quanto l’individuazione delle forniture individuali elettriche e gas, a cui associare il bonus, viene effettuata automaticamente dal Gestore del SII (sulla base dei dati acquisiti da INPS), incrociando i Codici Fiscali (nel seguito: CF) dei componenti il nucleo familiare agevolabile ricevuti dall’INPS con i CF dei titolari di contratti di fornitura presenti nel Registro Centrale Ufficiale del SII, popolato e aggiornato dai soggetti regolati; a tal fine sono state previste specifiche regole di prevalenza, nei casi in cui il suddetto processo porti ad individuare più di una fornitura individuale riconducibile ai componenti del nucleo familiare agevolabile;
- il Gestore del SII verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle forniture e, in caso di esito positivo, identifica il profilo del bonus a cui il titolare viene associato in base alle caratteristiche definite dai decreti istitutivi e già richiamate;
- qualora il Gestore del SII non individui alcuna fornitura diretta di gas naturale per usi di riscaldamento afferente al nucleo familiare ISEE, o qualora venga individuata una fornitura con tipologia di utilizzo relativa unicamente a cottura

cibi e produzione di acqua calda sanitaria (AC), viene inviata al nucleo familiare una comunicazione, differente a seconda della fattispecie, contenente le indicazioni utili per la trasmissione dell'eventuale codice PDR afferente una fornitura per uso riscaldamento di tipo condominiale, al fine delle successive verifiche da parte del SII. In caso di esito positivo dei controlli su quanto dichiarato dal nucleo familiare, il nucleo riceve il bonus sociale gas per 12 mesi, in un'unica soluzione mediante bonifico domiciliato. Il bonifico viene materialmente erogato da Poste Italiane su mandato della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e il cittadino beneficiario riceve apposita missiva contenente le informazioni relative ai modi e ai tempi per procedere al ritiro del bonifico;

- elementi quantitativi degli effetti del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico a tutti i nuclei familiari per i quali sia stato elaborato il calcolo dell'indice ISEE e siano risultate rispettate le soglie indicate dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e s.m.i. per l'ammissione al bonus sono stati presentati nell'ambito della Relazione di rendicontazione n. 212/2022/R/com, predisposta dall'Autorità in attuazione all'articolo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34;
- in particolare, per effetto del nuovo meccanismo, è significativamente aumentata la platea di beneficiari, arrivando a interessare, alla fine dell'anno 2021, circa 2,5 milioni di nuclei familiari per il bonus elettrico e circa 1,5 milioni di nuclei familiari per il bonus gas;
- un quadro completo dell'attuazione del bonus sociale elettrico e gas è stato fornito con il Rapporto n. 352/2022/I/com, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016, che prevede che l'Autorità, con cadenza annuale, effettui il monitoraggio della misura e ne trasmetta gli esiti al Ministero competente (attualmente, il Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a decorrere dal 1 ottobre 2021, una serie di previsioni legislative successivamente intervenute su base trimestrale (per il IV trimestre 2021: articolo 3, comma 1, del decreto-legge 130/21; per il I trimestre 2022: articolo 1, comma 508, della legge 234/21; per il II trimestre 2022: articolo 2 del decreto-legge 17/22; per il III trimestre 2022: articolo 3 del decreto-legge 80/22 e articolo 1 del decreto-legge 50/22; per il IV trimestre 2022: articolo 1 del decreto-legge 115/22) ha disposto il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, finanziando tale rafforzamento con fondi del Bilancio dello Stato trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- l'Autorità ha pertanto provveduto a introdurre una componente compensativa integrativa (di seguito: CCI), aggiuntiva al bonus "ordinario" e aggiornata ogni trimestre in occasione delle deliberazioni di aggiornamenti periodico degli oneri

generali di sistema (in particolare: per il IV trimestre 2021: deliberazione 396/2021/R/com; per il I trimestre 2022: deliberazione 635/2021/R/com; per il II trimestre 2022: deliberazione 141/2022/R/com; per il III trimestre 2022: deliberazione 295/2022/R/com; per il IV trimestre 2022: deliberazione 462/2022/R/com);

- come previsto dalle disposizioni di legge richiamate, per ciascuno dei profili di riferimento previsti dal TIBEG e successivamente dall'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, le CCI sono state dimensionate con l'obiettivo di al minimizzare gli incrementi, previsti per il quarto trimestre 2021, della spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti, per consumi, ai suddetti profili;
- in relazione alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, a seguito dell'introduzione delle CCI a decorrere dal IV trimestre 2021, l'Autorità ha ritenuto opportuno lasciare invariato, in via straordinaria, il livello dei bonus "base" per elettricità e gas definito nel 2021, dal momento che il beneficio erogato ai titolari di bonus è pari alla somma del bonus "base" e della CCI del profilo di bonus a cui ogni titolare è associato;
- inoltre, l'articolo 6 del decreto-legge 21/22, ha elevato a 12.000 euro il valore soglia del parametro ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022;
- infine, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22 ha disposto un meccanismo di "retroattività" del bonus per il 2022, tale per cui *"in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente"*;
- l'Autorità ha dato attuazione a tale previsione di legge con la deliberazione 380/2022/R/com.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- per far fronte al contesto di grave crisi internazionale e alla situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, con un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, e connesse ricadute negative sui clienti finali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, il Governo italiano è intervenuto a più riprese, con una serie di iniziative legislative volte ad adottare misure per fronteggiare una situazione ritenuta di *"eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale"*;
- le perduranti tensioni geopolitiche hanno ulteriormente incrementato, nel corso dei mesi estivi del 2022, le forti tensioni sui mercati all'ingrosso del gas naturale già iniziate nella seconda metà del 2021 con forti criticità per i venditori nel

reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico per l'anno termico 2022-2023 a partire dal 1 ottobre 2022, imputabili sia alla ridotta liquidità delle quotazioni *forward* utilizzate per la determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del prezzo di tutela gas che all'incremento dei consumi atteso per il IV trimestre per i clienti serviti in tutela;

- in considerazione dell'ulteriore aggravarsi del contesto dei prezzi del mercato all'ingrosso e delle criticità negli approvvigionamenti sopra richiamate, l'Autorità è intervenuta, in via di urgenza, con la deliberazione 374/2022/R/gas sulle modalità di determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento  $C_{MEM}$  (di seguito: componente  $C_{MEM}$ ) del servizio di tutela prevedendo, a decorrere dall'1 ottobre 2022, che la suddetta componente sia definita pari alla media mensile del prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren e che sia pubblicata sito *internet* dell'Autorità entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento; in tale modo, viene superata l'attuale metodologia di quantificazione sulla base delle quotazioni trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento, passando da una determinazione trimestrale definita prima dell'inizio di ciascun trimestre ad una determinazione mensile definita alla fine di ciascun mese di un trimestre;
- in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas, in data 3 novembre 2022, l'Autorità ha pubblicato il livello della componente  $C_{MEM}$  con riferimento al mese di ottobre 2022, che è risultato pari a 78,05 €/MWh; tale valore, pur mantenendosi molto alto rispetto al passato, è risultato significativamente inferiore rispetto alle quotazioni trimestrali disponibili al momento della quantificazione dei bonus per il IV trimestre e utilizzate a tal fine;
- i prezzi all'ingrosso per il gas naturale sono attualmente soggetti a forti oscillazioni; le quotazioni del prezzo all'ingrosso del gas naturale che si sono già realizzate per il mese di novembre e le stime dell'andamento del prezzo fino alla fine del mese di dicembre fanno presupporre che anche per i mesi di novembre e dicembre il livello della componente  $C_{MEM}$ , seppur in aumento rispetto al mese di ottobre e molto alta rispetto agli anni precedenti, possa risultare sensibilmente inferiore rispetto a quello utilizzato al momento della quantificazione dei bonus per il IV trimestre;
- a motivo di ciò, il beneficio derivante dalla somma del bonus "base" e delle CCI riconosciute per il IV trimestre 2022 ai clienti titolari di bonus gas è risultato fortemente sovradimensionato per il mese di ottobre ed è possibile che il medesimo beneficio risulti sovradimensionato, seppure in misura minore, anche per i mesi di novembre e dicembre 2022.



**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- le compensazioni per il bonus sociale elettrico (clienti in difficoltà economica) sono differenziate in base al numero di componenti familiari, e sono calcolate sulla base dei seguenti consumi “standard”:
  - a) nuclei familiari fino a 2 componenti: 2.200 kWh/anno;
  - b) nuclei familiari di 3 o 4 componenti: 2.700 kWh/anno;
  - c) nuclei familiari con 5 o più componenti: 3.200 kWh/anno;
- le compensazioni per il bonus sociale gas sono differenziate in base a diverse categorie:
  - a) Uso:
    - i) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
    - ii) uso solo riscaldamento;
    - iii) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
  - b) numerosità familiare:
    - i) fino a 4 (quattro) componenti;
    - ii) oltre 4 (quattro) componenti;
  - c) zone climatiche di cui all’articolo 2 del dPR 412/93:
    - i) zone A/B;
    - ii) zona C;
    - iii) zona D;
    - iv) zona E;
    - v) zona F;
- la combinazione delle suddette categorie dà luogo a diversi profili di bonus gas, e a ciascun profilo sono associati i volumi di consumo standard indicati nella tabella 4 del documento per la consultazione 7/09 e ripresi nella tabella 18 del documento per la consultazione 253/2013/R/com;
- l’avvio del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico avviato dal 2021 ha permesso, grazie all’integrazione con il SII, di effettuare analisi sui consumi effettivi dei titolari di bonus sociale (destagionalizzati per quanto riguarda il settore gas);
- da tale analisi risulta che, in particolare nel settore gas, i consumi effettivi medi destagionalizzati dei clienti titolari di bonus gas risultano sensibilmente inferiori, per i profili con uso di riscaldamento, ai consumi “standard” associati a tali profili;
- anche nel settore elettrico si riscontrano differenze tra i consumi effettivi medi dei clienti titolari di bonus elettrico e i consumi standard dei profili relativi al bonus elettrico, ma con differenze di minore entità rispetto al settore gas;
- in entrambi i settori i consumi medi dei clienti domestici (indipendentemente dalla titolarità o meno del bonus) sono diminuiti per effetto degli interventi di promozione dell’efficienza energetica e a parità di distribuzione regionale non risultano particolari scostamenti nei consumi medi tra i clienti titolari di bonus e clienti non titolari di bonus.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il disegno di legge di Bilancio per il 2023 in corso di presentazione alle Camere dal Governo prevede che la soglia di accesso al bonus sociale sia elevata, per il 2023, a un valore di ISEE pari a 15.000 euro;
- lo stesso disegno di legge prevede che i bonus sociali siano differenziati in relazione alle diverse soglie di ISEE.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per la revisione delle modalità di determinazione degli ammontari relativi ai diversi profili di bonus, con riferimento al bonus sociale elettrico per disagio economico e al bonus sociale gas, sulla base dei dati resi disponibili dal SII in relazione ai consumi effettivi di titolari di bonus e in modo da tenere conto della volatilità dei prezzi;
- valutare attraverso consultazione ulteriori aspetti, tra cui anche eventuali semplificazioni dell'articolazione di tali profili, utilizzando al meglio l'integrazione con il SII in base a informazioni che non erano disponibili quando tale articolazione venne stabilita;
- prevedere che il procedimento si svolga con tempistiche tali da permettere almeno l'aggiornamento dei consumi sottostanti ai diversi profili con decorrenza dal 1 gennaio 2023, facendo salva la possibilità di successive modifiche più profonde, anche nella prospettiva della fine dei servizi di maggior tutela per l'energia elettrica e della tutela per il gas naturale

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la revisione dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas per i clienti in condizioni di disagio economico, secondo quanto indicato in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto precedente al responsabile della Direzione *advocacy* consumatori e utenti, con il supporto dei responsabili della Direzione mercati retail e tutele del consumatore di energia e della Direzione infrastrutture energia e *unbundling*, conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 giugno 2023, prevedendo che almeno per quanto concerne i consumi standard sulla base dei quali determinare i bonus sociali applicabili dal I trimestre 2023, il relativo provvedimento sia adottato contestualmente alla deliberazione di aggiornamento

degli oneri generali di sistema prevista entro il 31 dicembre 2022, previa consultazione pubblica che ha il carattere d'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato alla deliberazione 649/2014/A;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanza e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nonché alla società Acquirente unico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*